



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI -

in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico **Dott. Valentino Lenoci**,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. Aff. Cont.,
vertente tra:

P M -----

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P A dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di
citazione,

- attrice -

e

C DI M, in persona del Sindaco pro-tempore-----

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. F P V dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta,

- convenuto -

* * *

Conclusioni precisate all'udienza del 5 febbraio 2009 come segue:

- per l'attrice P M: <<<...si riporta, reiterandole, alle proprie
richieste istruttorie assolutamente necessarie ai fini del decidere.
Precisa, comunque, le proprie conclusioni, riportandosi a quelle
rassegnate in atti, nonché nei precedenti verbali di causa. Insiste per
l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e chiede che il
Giudice voglia riservarsi sulla ammissione delle richieste istruttorie
e/o per decidere la lite, con la concessione di

Sent. n.

N. Cron.

N. Fasc.

R.G. Contenzioso

N. Rep.

OGGETTO:

Risarcimento danni.

termini per note conclusionali e repliche>>:

- per il convenuto CdM: <<Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, rigettare l'avversa domanda proposta da PM contro il CdM, e per l'effetto voglia condannare l'attrice e rifondere al convenuto le spese e competenze di causa, ivi compresi gli accessori di legge ed il rimborso forfetario 12,5% per spese generali sui diritti e gli onorari, fatto salvo ogni altro diritto>>.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 27 aprile 2009.

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato l'8 maggio 2000 PM ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il CdM, in persona del Sindaco pro-tempore, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il predetto Comune era responsabile del sinistro (caduta in prossimità di uno scivolo per disabili) occorsole in data 18 maggio 1999, alle ore 20.15 circa, in Corso Umberto ang. via Bixio, e conseguentemente che il suddetto ente fosse condannato al pagamento, in suo favore, della somma di lire 96.459.240 (euro 49.817,04), o di quell'altra maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'evento al soddisfo, per danni biologico, morale e patrimoniale; il tutto, con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CdM, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale, nel contestare la domanda dell'attrice, ha concluso chiedendone il rigetto, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

Con ordinanze del 10 maggio 2002 e del 20 febbraio 2004 i precedenti GG.UU. hanno rigettato le richieste istruttorie avanzate da parte attrice.

All'udienza del 5 febbraio 2009 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 27 aprile 2009.

Ritiene il giudicante che la domanda proposta da PM sia infondata, e debba essere pertanto rigettata, per quanto di seguito si dirà.

Ed invero, assume l'attrice che ella, il giorno 18 maggio 1999, alle ore 20,15 circa, mentre scendeva dal marciapiede attraverso uno scivolo per disabili sito in Monopoli, in Corso Umberto angolo via Bixio, a causa dell'irregolare conformazione dello stesso scivolo e di una buca non visibile sita in prossimità della discesa, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra, subendo lesioni personali.

Orbene, dalla documentazione fotografica in atti – prodotta da parte attrice e non contestata – emerge che lo scivolo in esame non integra, di per sé, una situazione di pericolo, trattandosi di opera perfettamente visibile ed avente una pendenza del 15% con una altezza massima del marciapiede di 15 cm., nonché perfettamente segnalata (con bordi neri e gialli), così' come richiesto dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 (v. comunicazione U.T.C. di Monopoli del 15 marzo 2000).

Deve osservarsi, peraltro, che dalla documentazione fotografica suddetta non emerge la presenza di una buca alla fine dello scivolo, ma, semmai, di una mera imperfezione del manto stradale, che non appare certo idonea a provocare la caduta di un pedone.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che la caduta in questione non sia stata cagionata dalla particolare struttura o conformazione dello scivolo *de quo*, né, tantomeno, da difetto di manutenzione o di custodia dello stesso, ma evidentemente da mera disattenzione della PM.

In mancanza del nesso causale tra la condotta contestata al Comune e l'evento lesivo, la domanda proposta dalla PM deve pertanto essere rigettata, sia che si prospetti, nel caso di specie, una responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., sia che si prospetti una responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo peraltro ravvisabile alcun comportamento colposo o negligente in capo all'ente comunale.

Da ciò deriva anche la superfluità delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice.

Consegue il rigetto della domanda

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attrice, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G.A.C. sulla domanda proposta da PM nei confronti del Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro-tempore, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna PM alla rifusione, in favore del Comune di Monopoli, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.829,07, di cui euro 244,07 per esborsi, euro 1.085,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.

Monopoli, 3 dicembre 2009.

Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)